



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DEL
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E LO STATO DI
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI TERMICI.**

**Adottato con Deliberazione
di Giunta Provinciale n. 191 del 15.11.2003**



Provincia di Avellino

Provincia di Avellino

PIAZZA LIBERTÀ (PALAZZO CARACCIOLO) – 83100 AVELLINO

CAPO I - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità ai seguenti provvedimenti legislativi dello Stato Italiano:

- **Legge 10/91** – “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- **D.P.R. 412/93** – dal titolo: “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia” in attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10”;
- **D.P.R. 551/99** – dal titolo “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;
- **D.M. 17/03/2003** “Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. 412/93, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l’esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche dello stato di manutenzione, di esercizio e del rendimento di combustione degli impianti termici, in attuazione della normativa prevista dall’art. 11 commi 18 e 20 del DPR 412/93 come modificati dal DPR 551/99.

Dette verifiche saranno effettuate in tutti i Comuni per i quali la Legge affida la competenza alla Provincia.

Sono soggetti ai controlli gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con esclusione di stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

CAPO II - FIGURE RESPONSABILI E OBBLIGHI

Art. 3 – RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n°412/1993, come modificato dal DPR 551/1999 il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è così individuato:

- a) *Per gli impianti individuali:*
 - il proprietario se occupante l’immobile o se l’immobile non è occupato;
 - l’occupante a qualunque titolo dell’immobile.
- b) *Per gli impianti centralizzati:*
 - il proprietario o in alternativa
 - l’amministratore del condominio o del complesso immobiliare.

Art. 4 - OBBLIGHI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

Il soggetto responsabile è tenuto tra l’altro:

- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall’art. 9 del DPR 412/1993, e più precisamente a seconda della zona climatica di appartenenza dei singoli Comuni della Provincia di Avellino come riportato nell’allegato A al presente regolamento;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa (art. 4 del DPR 412/1993) ed in particolare:
 - Temp. = 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed

- artigianali e assimilabili;
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici appartenenti a categorie diverse;
- Temperature diverse, in deroga a quanto sopra riportato, per casi particolari (ospedali, palestre, esigenze tecnologiche, ecc. ..)

Per i soli impianti centralizzati il soggetto responsabile è tenuto ad esporre un cartello indicante le generalità ed il recapito del responsabile e l'indicazione dell'orario di funzionamento dell'impianto.

Art 5 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE E ALLE VERIFICHE PERIODICHE

Il soggetto responsabile, inoltre, è tenuto:

- a sottoporre l'impianto termico alle operazioni di:
 - controllo delle condizioni ambientali di funzionamento (ubicazione, ventilazione, ingombri davanti alle aperture, ecc.,)
 - di controllo del funzionamento, dell'efficienza e dello stato di conservazione dei componenti, delle apparecchiature e dei dispositivi di regolazione sia delle caldaie che dell'intero impianto in conformità a quanto previsto dai D.P.R. 412/93 e 551/99.
- a sottoporre l'impianto termico alle operazioni di verifica e manutenzione conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. In mancanza di indicazioni specifiche vanno effettuati i controlli di cui all'allegato H del DPR 551/1999;
- effettuare le verifiche del rendimento di combustione e del controllo dei fumi almeno una volta l'anno per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore a 35 kW, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione e controllo di cui al punto precedente;
- conservare il libretto di impianto e trasmetterne ulteriore copia alla Provincia per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW ed il libretto di centrale per quelli di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW, in conformità del D.M. Attività Produttive del 17/03/2003;
- compilare il libretto di cui al punto precedente dopo ogni verifica periodica;
- conservare allegato al libretto suddetto, l'originale del rapporto di lavoro rilasciato dall'operatore che effettua la manutenzione.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE CHE EFFETTUA LA MANUTENZIONE

L'operatore che effettua il controllo dell'impianto e/o la periodica manutenzione ha tra l'altro i seguenti obblighi:

- al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, deve redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che, a sua volta deve sottoscriverlo e deve provvedere ad allegarne la prima copia al libretto di impianto o di centrale. In presenza di impianti aventi potenza al focolare inferiore a 35 KW il rapporto di cui sopra deve essere redatto e sottoscritto su apposito modello predisposto dall'Ente verificatore e conforme all'allegato H del DPR 551/1999;
- nel caso di impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW, e qualora gli Enti verificatori dovessero aver approvato la "procedura di autocertificazione" prevista dall'art. 11 comma 20 del DPR 412/93 così come modificato dal DPR 551/99, occorre che sia consegnata al responsabile dell'esercizio e manutenzione una seconda copia del modulo conforme al suddetto modello H, affinché l'utente, volendolo, possa aderire all'opzione dell'Autocertificazione consegnando detta copia all'Ente verificatore unitamente all'attestato di versamento dell'onere previsto.

Art. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

I responsabili dell'esercizio e della manutenzione di impianti nuovi, di impianti ristrutturati, di impianti in cui è stato sostituito il generatore di calore, devono provvedere a farsi rilasciare dall'installatore, all'atto della prima messa in servizio dell'intero impianto:

- Il certificato di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5 marzo 1990 n. 46;
- Il libretto di impianto o di centrale, completo della prima compilazione fatta previo il rilevamento dei parametri di combustione;
- Il modello della scheda identificativa dell'impianto che, firmata dal Responsabile dell'esercizio e manutenzione, deve essere inviata alla Provincia di Avellino – Servizio Fonti di Energia – Ufficio Impianti Termici – Corso Vittorio Emanuele, 44 - Ex Caserma Litto – 83100 Avellino.

Inoltre, per quanto previsto dal D.M. Attività Produttive 17 marzo 2003, dal 01/09/2003 detti modelli di libretto di impianto o di centrale dovranno essere conformi agli allegati I e II che il medesimo decreto introduce in sostituzione dei precedenti modelli ex allegato F e G del D.P.R. 412/93.

Pertanto, è opportuno altresì sottolineare, che i suddetti modelli andranno compilati in duplice copia, poiché è fatto obbligo al Responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico, l'invio di un esemplare alla Provincia per l'esercizio dei controlli biennali di competenza.

CAPO III - PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA

Art. 8 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTROLLI

La Provincia ai sensi dell'art. 11 comma 18 del DPR 412/1993, come modificato dall'art. 13 del DPR 551/1999 è tenuta ad effettuare con cadenza almeno biennale e con oneri a carico degli utenti, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico.

Gli oneri sono a carico degli utenti e le modalità di versamento sono stabiliti nel successivo art.16. L'esecuzione dei suddetti controlli potrà essere affidata ad un Organismo esterno, scelto con la procedura della gara ad evidenza pubblica, ed in possesso di idonea capacità tecnico-professionale-organizzativa.

Art. 9 – PROCEDURA DI AUTOCERTIFICAZIONE

E' consentita l'autocertificazione, con validità annuale a decorrere dal 2003, dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti con potenza nominale al focolare inferiore a kw 35.

Tali impianti si intendono autocertificati a fronte della trasmissione del modello H predisposto dalla Provincia in conformità delle indicazioni richieste dal DPR 551/99. Tale modello deve essere compilato e sottoscritto da una impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e abilitata ai sensi delle lettere c) ed e) dell'art. 1 della Legge 46/90 e firmato dall'utente dell'impianto. Il modello H deve essere accompagnato dalla quietanza di versamento di € 10,00 effettuato sul c/c postale n..... intestato a: Provincia di Avellino – Servizio Fonti di Energia – Ufficio Impianti Termici – Corso Vittorio Emanuele, 44 - Ex Caserma Litto – 83100 Avellino.

Il bollettino di versamento deve riportare la seguente causale: Legge 10/91, l'anno a cui si riferisce il versamento e nome e cognome dell'utente (ragione sociale) e l'indirizzo esatto ove è situato l'impianto;

Il versamento deve essere effettuato dall'utente dell'impianto (proprietario, inquilino in caso di locazione, occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare, amministratore in caso di condominio o società, terzo responsabile nel caso in cui l'utente abbia stipulato un contratto di manutenzione con un'impresa abilitata con delega a terzo responsabile ovvero un contratto di servizio energia).

Il modello H deve essere trasmesso presso le sedi dell'Organismo Affidatario entro il 31 dicembre 2003 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per gli anni successivi.

L'autocertificazione ha validità soltanto per l'anno di riferimento.

Art. 10 - OBBLIGO DI CONSEGNA DEI MODELLI H

La consegna del modello H deve essere effettuata dai manutentori degli impianti termici o dai terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dai proprietari o dagli occupanti e potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) consegnando il modello al Soggetto Affidatario, che pertanto ne rilascerà ricevuta;
- b) trasmettendo via posta il modello sottoscritto ed accompagnato da fotocopia del documento di riconoscimento;
- c) L'Organismo Affidatario può offrire la possibilità alle imprese di manutenzione di consegnare le dichiarazioni di autocertificazione per conto dei loro clienti su supporto informatico standardizzato. In tal caso il supporto informatico dovrà riportare i dati identificativi dell'impresa, i dati identificativi di ogni utente e dell'impianto, i modelli H relativi regolarmente compilati e la distinta dei versamenti effettuati.

Qualora l'utente, pur trasmettendo il modello, non effettua il versamento di cui sopra, l'autocertificazione è considerata come non effettuata.

I soggetti responsabili d'impianto che avranno aderito alla procedura dell'autocertificazione saranno soggetti da parte dell'Ente a controlli a campione; tali controlli non comporteranno alcun onere a carico dell'utente.

Art. 11 - CONTROLLI DELLA PROVINCIA

La Provincia, attraverso il Soggetto Affidatario, effettuerà controlli con la cadenza e metodologia stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge per accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nelle seguenti misure:

- a) un campione pari al 5 % degli impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW per i quali sia pervenuto, entro il termine della fase transitoria di cui all'art. 8, il modello H regolarmente compilato in ogni sua parte e recante la firma ed il timbro di un operatore abilitato. A tal fine, il Soggetto Affidatario presenterà alla Provincia una proposta per stabilire il criterio da adottare per la scelta del campione.
- b) la totalità degli impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW:
 - 1) per i quali non sia pervenuto il modello H entro il termine stabilito dalla Provincia;
 - 2) nel caso in cui il modello H risulti incompleto;
 - 3) con modello H contenente prescrizioni, raccomandazioni, od osservazioni;
 - 4) con modello H riferito ad impianti ubicati in aree ad elevato inquinamento atmosferico;
- c) la totalità degli impianti di potenza nominale uguale o superiore a 35 KW con cadenza biennale;
- d) **In casi di eccezionalità e per comprovati motivi, l'Ente può determinare un incremento del campione di cui al comma "a".**

Art. 12 - AVVISO DI VISITA ALL'UTENTE

Le verifiche a campione e/o d'ufficio, ai sensi dell'Art. 11 comma 12 del DPR 412/1993, saranno effettuate previo preavviso all'occupante o proprietario o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; gli stessi avranno l'onere della convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione.

Ai sensi dell'Art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/1993, nel caso di richiesta da parte dell'utente, di verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenza dell'impianto.

La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare, di competenza del richiedente, comporterà l'applicazione della tariffa relativa al controllo d'ufficio per impianto inferiore ai 35 kw.

L'effettuazione di verifica su un impianto da parte del Soggetto Affidatario viene comunicata al responsabile dell'impianto con almeno 15 giorni di anticipo mediante apposita comunicazione. La comunicazione dovrà contenere:

- a) il giorno e l'ora prevista per la visita di controllo;
- b) l'indicazione che la verifica è gratuita se si tratta di impianto regolarmente autocertificato;
- c) l'indicazione dell'importo della tariffa e la modalità di versamento negli altri casi.

Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto, deve, entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di avviso, contattare anche telefonicamente il Soggetto Affidatario, ai numeri telefonici e nell'orario indicato nell'avviso stesso, per concordare una nuova data.

Se la verifica non può essere effettuata per causa imputabile ai proprietari, utilizzatori o amministratori, viene inviata all'utente lettera raccomandata con ricevuta di ritorno recante una nuova data utile per la visita. Qualora la verifica non possa nuovamente essere effettuata per i medesimi motivi di cui sopra sarà inviata all'utente una nuova raccomandata con addebito di €10,00 a titolo di rimborso spese.

Qualora anche questa terza verifica potesse effettuarsi per le stesse motivazioni, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'importo sopra specificato, si provvederà a comunicare il fatto al Sindaco territorialmente competente per i provvedimenti di competenza, a tutela della pubblica incolumità.

Al momento della visita a domicilio per la verifica dell'impianto, l'operatore deve presentarsi munito dell'apposita tessera di riconoscimento e deve essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

L'utente assiste, direttamente o tramite persona di sua fiducia, all'accertamento che il Soggetto Affidatario andrà ad effettuare.

L'utente dovrà altresì mettere a disposizione del personale incarico della verifica tutta la documentazione relativa all'impianto e precisamente: il libretto di impianto regolarmente compilato per gli impianti di potenza inferiori a kw 35, libretto di centrale per gli impianti di potenza superiore a kw 35, dichiarazione di conformità per impianti installati successivamente al 1991, il libretto di istruzione degli apparecchi rilasciato dalla casa costruttrice, il certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione ISPEL e quant'altro necessario all'accertamento in base alla tipologia dell'impianto.

Art. 13 - OPERAZIONI DI CONTROLLO E PARAMETRI DA RILEVARE

Le verifiche degli impianti termici, previste ed elencate nel presente articolo, saranno effettuate da Tecnici dipendenti dell'Ente o da soggetti terzi da questo incaricati.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi suddetti, avverrà nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 19 Art. 11 del D.P.R. 412/1993.

Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili.

Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita di controllo, che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto che ne curerà la conservazione. Qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

In particolare il verificatore accerterà:

- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
- se la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, sono eseguite secondo le norme vigenti;
- se il libretto di centrale e/o di impianto è correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- se il generatore sottoposto a verifica è predisposto per le verifiche di Legge.

Effettuerà, quindi, le verifiche e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente che, alla data di approvazione del presente regolamento è rappresentata dalla norma UNI 10389, dal DPR 412/1993, dal D.P.C.M. 08/03/2002 e dal D.M. 17/03/2003 recante: "Aggiornamenti agli allegati F e G del D.P.R. 412/93" che prevedono i seguenti parametri:

A) Impianti con Pn minore di 35 kW

- potenza termica al focolare;
- tipo di combustibile utilizzato e temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- temperatura aria comburente (°C);
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
- percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
- percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore perdita per calore sensibile dei

- fumi (%);
- rendimenti di combustione a potenza nominale (%);
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dispositivi di regolazione e controllo;
- verifica sistema aerazione locali;

B) Impianti con Pn uguale o maggiore di 35 kW

- potenza termica al focolare;
- tipo di combustibile utilizzato;
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- temperatura aria comburente (°C);
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore
- indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
- percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
- percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore;
- perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- rendimento di combustione convenzionale alla potenza nominale (%);
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dispositivi di regolazione e controllo;
- taratura dispositivi regolazione e controllo;
- esistenza ed aggiornamento del cartello indicanti i periodi di funzionamento.

Inoltre è bene ribadire che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in entrambe le casistiche sopraelencate, dovrà in conformità a quanto previsto dal più volte citato D.M. Attività Produttive del 17/03/2003, provvedere alla compilazione del nuovo libretto di impianto o di centrale di cui agli allegati I e II del medesimo D.M. (che dal 01/09/2003 vanno abbinati ai precedenti allegati F e G del D.P.R.412/1993) e nell'apporre in calce timbro e firma, trasmetterà detta modulistica alla Provincia.

Art. 14 - ESITO DELLE VERIFICHE

In caso di verifica con esito di accertamento favorevole, una copia del documento di verifica viene allegata al libretto di impianto o di centrale e costituisce documento valido per comprovare che l'impianto stesso è in regola a norma del D.P.R. n° 412/1993 come modificato dal D.P.R. 551/1999. Qualora a seguito dell'accertamento eseguito risulti che l'impianto non è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni, l'utente è formalmente invitato al ripristino delle condizioni di legge entro i termini stabiliti dal verificatore e comunicati all'utente. I termini di cui al precedente periodo sono stabiliti dal verificatore in funzione alla gravità dei difetti riscontrati.

Entro e non oltre i termini suddetti l'utente invierà all'Organismo Affidatario apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di Legge attestante l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle condizioni previste dalla normativa vigente.

In caso di mancata trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva di cui sopra entro i termini stabiliti, il Soggetto Affidatario provvederà ad eseguire un ulteriore controllo con onere a carico dell'utente e previo versamento della tariffa stabilita nell'art. 16 del presente regolamento.

Il Soggetto Affidatario comunicherà con lettera raccomandata la data della nuova verifica, l'importo e le modalità di versamento almeno otto giorni prima della data fissata.

Qualora venga accertato che l'utente non abbia provveduto ad effettuare i richiesti adeguamenti alla normativa vigente sarà applicata, a cura dell'Autorità competente, la sanzione indicata nell'art. 15 del presente regolamento.

La sanzione di cui sopra sarà applicata anche nel caso in cui l'utente non abbia versato la tariffa stabilita e/o nel caso in cui non consenta la nuova verifica.

In presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'Autorità competente. Inoltre in tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo stabilite nel presente regolamento, si darà comunicazione alla Azienda Gas per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura del Gas ai sensi dell'art.17 comma 6 del D.lgs. 164/2000).

CAPO IV - SANZIONI E COSTI

Art. 15- SANZIONI

- Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto per il quale venga riscontrato con le modalità del presente regolamento, il non rispetto della normativa vigente in materia di contenimento di consumi di energia, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516,46 Euro e non superiore a 2582,28 Euro come previsto dall'art. 34, comma 5, della Legge n° 10/1991.
- Il responsabile dell'impianto che non affida i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 46/1990;
- Ai soggetti abilitati di cui al punto precedente che non rispettano le norme relative alla sicurezza degli impianti, si applicano i provvedimento previsti dal comma 2 art. 16 della legge 46/1990;
- Il soggetto che rilascia dichiarazioni che risultino mendaci è punito con le sanzioni penali previste dalla legge 4 gennaio 1969, n. 15.

Art. 16 – TARIFFE

- 1) Gli utenti che si avvalgono della procedura dell'autocertificazione devono effettuare un versamento pari ad €10,00 per ogni impianto autocertificato.
- 2) Le verifiche effettuate a campione sul 5% degli impianti autocertificati sono a costo zero per gli utenti.
- 3) Le verifiche degli impianti con potenza nominale al focolare inferiore a kw 35 e non autocertificate per qualsiasi motivo sono effettuate previo versamento di €80,00.
- 4) Le verifiche di impianti con potenza nominale da 35 kw sono effettuate previo il versamento delle tariffe di seguito indicate
 - da 35 a 116 kw €100
 - da 117 a 349 kw €210
 - oltre 349 kw €300.

I versamenti sono effettuati sul c/c postale n.....intestato a: Provincia di Avellino – Servizio Fonti di Energia – Ufficio Impianti Termici – Corso Vittorio Emanuele, 44 - Ex Caserma Litto – 83100 Avellino.

Esclusivamente per i versamenti di cui al precedente punto 1 (autocertificazioni) la Provincia, per lo snellimento dell'azione amministrativa e semplificare le procedure, può approntare dei bollini dal valore di € 10,00, da vendere agli utenti o ai terzi responsabili, che, attaccati al modello H, sostituiscono a tutti gli effetti il versamento della tariffa sul c/c postale.

Quest'ultima procedura potrà essere adottata dalla Provincia ed eventualmente sub-delegata al Soggetto Affidatario, mediante la predisposizione di un apposito studio/progetto di fattibilità.

Art. 17 - RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI

I versamenti dovuti ai sensi del punto 1) del precedente articolo vanno effettuati entro il termine ultimo per la presentazione delle autocertificazioni stabilito dalla Provincia. In caso di mancato versamento della quota stabilita l'autocertificazione si intende come non presentata.

I versamenti di cui ai punti 3) e 4) del precedente articolo vanno effettuati al più tardi cinque giorni prima della data fissata per la verifica. In caso di mancato rispetto di tali termini il Soggetto Affidatario effettuerà altra comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento con oneri a carico dell'utente con cui sarà fissata altra data per la verifica. In caso di mancato rispetto anche del Regolamento per l'esecuzione dei controlli del rendimento di combustione e lo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici. *Pag. 9*

secondo invito il Soggetto Affidatario darà comunicazione agli Enti competenti per l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori.

CAPO V - FORMAZIONE DEI VERIFICATORI E CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Art. 18 - FORMAZIONE DEI VERIFICATORI

Per la formazione dei verificatori è organizzato dall'Ente un corso aperto a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria;
- b) diploma di perito industriale con indirizzo di specializzazione in: costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale, industrie meccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica, informatica, operatore delle macchine utensili, installatore di impianti idrotermo sanitari, installatore di impianti idraulici-termici-frigorista, diploma di perito elettronico o elettrotecnico, rilasciati da Istituti Tecnici Industriali o Istituti Professionali di Stato per l'Industria e l'Artigianato, statali o legalmente riconosciuti ;
- c) diploma di scuola media superiore generico con relativo attestato di qualifica conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all'art. 3. comma 1, lettera C, della Legge n° 46/1990, rilasciato dai centri di formazione professionale, ai sensi della Legge 21.12.1978 n° 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale".

Art. 19 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

La Provincia, tramite il Soggetto Affidatario; effettua una campagna di informazione, rivolta agli utenti, puntuale e capillare, così articolata:

- a) invio a casa di ogni nucleo familiare e operatore economico di depliant informativo;
- b) fornitura a tutti i Comuni del depliant di cui al punto precedente;
- c) diffusione dell'iniziativa tramite giornali, televisioni e radio locali;
- d) giornate di studio rivolte agli operatori del settore abilitati ai sensi della Legge n° 46/1990 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- e) assemblee pubbliche rivolte ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per illustrare l'iniziativa intrapresa.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – NOTA DI RINVIO

Qualora durante il corso delle attività previste ai sensi dell'art.31 comma 3° L.10/91 si dovessero presentare difficoltà di carattere logistico-operativo, il presente Regolamento potrà essere modificato in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare il servizio anche nell'ambito di una logica di collaborazione sia con i cittadini interessati che con gli operatori del settore.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia.

Nel caso che, nel corso delle attività sopra disciplinate, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico – normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici, il presente Regolamento verrà, di conseguenza, modificato e aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.

ALLEGATO "A"

ZONE CLIMATICHE			Durata giornaliera di attivazione consentita (art. 9 del DPR 412/1993)
Zona B	comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;		8 ore al giorno dal 1 dicembre al 31 marzo
Zona C	comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;		10 ore al giorno dal 15 novembre al 31 marzo
Zona D	comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;		12 ore al giorno dal 1 novembre al 15 aprile
Zona E	comuni che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;		14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile
COMUNE	ZONA	GRADI/GIORNO	ALTEZZA Mt. S.L. del mare
AIELLO DEL SABATO	D	1931	425
ALTAVILLA IRPINA	D	1780	334
ANDRETTA	E	2464	840
AQUILONIA	E	2299	750
ARIANO IRPINO	E	2410	778
ATRIPALDA	D	1609	294
AVELLA	D	1500	207
AVELLINO	D	1742	348
BAGNOLI IRPINO	E	2144	654
BAIANO	C	1117	196
BISACCIA	E	2491	860
BONITO	D	1980	490
CAIRANO	E	2459	770
CALABRITTO	D	1806	480
CALITRI	D	1929	530
CANDIDA	D	2087	579
CAPOSELE	D	1716	405
CAPRIGLIA IRPINA	D	2080	575
CARIFE	E	2324	740
CASALBORE	D	2009	575
CASSANO IRPINO	D	2010	510
CASTELBARONIA	E	2231	639
CASTELFRANCI	D	1993	450
CASTELVETERE SUL CALORE	E	2311	750
CERVINARA	D	1576	284
CESINALI	D	1821	380
CHIANCHE	D	1834	356
CHIUSANO SAN DOMENICO	E	2388	700
CONTRADA	D	1919	420
CONZA DELLA CAMPANIA	D	2086	594
DOMICELLA	C	1374	200
FLUMERI	E	2154	625
FONTANAROSA	D	1906	480

FORINO	D	1919	420
FRIGENTO	E	2785	911
GESUALDO	E	2305	676
GRECI	E	2658	821
GROTTAMINARDA	D	1950	405
GROTTOLELLA	E	2120	596
GUARDIA DEI LOMBARDI	E	2686	998
LACEDONIA	E	2377	732
LAPIO	D	1932	500
LAURO	C	1351	192
LIONI	D	2022	550
LUOGOSANO	D	1913	390
MANOCALZATI	D	1993	450
MARZANO DI NOLA	C	1217	120
MELITO IRPINO	D	1549	242
MERCOGLIANO	D	2005	550
MIRABELLA ECLANO	D	1869	372
MONTAGUTO	E	2363	730
MONTECALVO IRPINO	E	2214	623
MONTEFALCIONE	E	2172	523
MONTEFORTE IRPINO	D	1957	502
MONTEFREDANE	E	2115	593
MONTEFUSCO	E	2393	705
MONTELLA	D	2002	560
MONTEMARANO	E	2464	820
MONTEMILETTO	E	2158	600
MONTEVERDE	E	2302	740
MONTORO INFERIORE	C	1353	190
MONTORO SUPERIORE	D	1476	240
MORRA DE SANCTIS	E	2363	863
MOSCHIANO	D	1565	276
MUGNANO DEL CARDINALE	D	1442	250
NUSCO	E	2695	914
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	E	2401	725
PAGO DEL VALLO DI LAURO	C	1236	130
PAROLISE	E	2112	546
PATERNOPOLI	D	1921	490
PETRURO IRPINO	D	1969	500
PIETRADEFUSI	D	1938	400
PIETRASTORNINA	E	2148	513
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	D	1648	310

PRATOLA SERRA	D	1575	280
QUADRELLE	D	1624	300
QUINDICI	D	1436	247
ROCCA SAN FELICE	E	2424	750
ROCCABASCERANA	D	2004	417
ROTONDI	D	1688	272
SALZA IRPINA	D	2097	540
SAN MANGO SUL CALORE	D	1895	470
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	D	1794	315
SAN MICHELE DI SERINO	D	1781	364
SAN NICOLA BARONIA	E	2179	610
SAN POTITO ULTRA	D	1966	517
SAN SOSSIO BARONIA	E	2259	650
SANT'ANDREA DI CONZA	E	2261	665
SANT'ANGELO A SCALA	D	2069	560
SANT'ANGELO ALL'ESCA	D	1856	460
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	E	2385	870
SANTA LUCIA DI SERINO	D	1870	400
SANTA PAOLINA	D	1872	550
SANTO STEFANO DEL SOLE	D	2025	547
SAVIGNANO IRPINO	E	2284	698
SCAMPITELLA	E	2545	775
SENERCHIA	E	2101	600
SERINO	D	1909	416
SIRIGNANO	D	1550	270
SOLOFRA	D	1870	400
SORBO SERPICO	D	1894	480
SPERONE	C	1325	175
STURNO	E	2233	652
SUMMONTE	E	2427	738
TAURANO	D	1537	300
TAURASI	D	1933	398
TEORA	E	2248	660
TORELLA DEI LOMBARDI	E	2255	666
TORRE LE NOCELLE	D	1803	420
TORRIONI	E	2269	645
TREVICO	F	3445	1090
TUFO	D	1452	250
VALLATA	E	2651	870
VALLESACCARDA	E	2362	650
VENTICANO	D	1864	370

VILLAMAINA	D	2040	560
VILLANOVA DEL BATTISTA	E	2321	742
VOLTURARA IRPINA	E	2319	697
ZUNGOLI	E	2255	657

Ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del [D.P.R. n. 412/1993](#) la tabella in allegato "A", riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro delle Attività Produttive (ex Industria, Commercio e dell'Artigianato), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.

ALLEGATO B: DEFINIZIONI (Rif. DPR 412/1993)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a)** per "*edificio*", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
- b)** per "*edificio di proprietà pubblica*", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
- c)** per "*edificio adibito ad uso pubblico*", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
- d)** per "*edificio di nuova costruzione*", salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
- e)** per "*climatizzazione invernale*", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- f)** per "*impianto termico*", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
- g)** per "*impianto termico di nuova installazione*", un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- h)** per "*manutenzione ordinaria dell'impianto termico*", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- i)** per "*manutenzione straordinaria dell'impianto termico*", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- k)** per "*proprietario dell'impianto termico*", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- j)** per "*ristrutturazione di un impianto termico*", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- l)** per "*sostituzione di un generatore di calore*", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- m)** per "*esercizio e manutenzione di un impianto termico*", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,

di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

n) per "*terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico*", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

o) per "*valori nominali*" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

p) per "*potenza termica del focolare*" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

q) per "*potenza termica convenzionale*" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

r) per "*potenza termica utile*" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

s) per "*rendimento di combustione*", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

t) per "*rendimento termico utile*" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

u) per "*temperatura dell'aria in un ambiente*", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;

v) per "*gradi giorno*" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).

z) per "*controlli e verifiche*" la Provincia o il Comune procede al controllo dell'osservanza delle norme in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dall'esercente gli impianti.